

Allegato "A"

CRITERI GENERALI PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI PREVISTE DALL'ART.9 DELLA L.R. 02/04/1996 N.6 CON LE PROPRIETA' PRIVATE ALL'INTERNO NEI TERRITORI DELL'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E DELL'UNIONE DI COMUNI DEL FRIGNANO

1) l'Ente Parchi Emilia Centrale e l'Unione di Comuni del Frignano, al fine di consentire la libera raccolta dei funghi epigei spontanei a tutte le persone in possesso di regolare autorizzazione anche all'interno delle proprietà private, qualora ne ravvisino l'opportunità possono stipulare a loro insindacabile giudizio apposite convenzioni con i seguenti soggetti, titolari in qualità di proprietari, comproprietari o affittuari, di proprietà private giudicate idonee sotto il profilo micologico:

- a) titolari individuali di proprietà con superficie compresa tra ettari 5 ed ettari 49;
- b) titolari individuali, associati, di uso civico e di proprietà collettiva con superficie pari o superiore ad ha 50.

2) Ai soggetti di cui alla lettera "a)" del precedente punto 1 che si convenzionano con gli Enti competenti consentendo la libera raccolta all'interno dei propri terreni, possono essere riconosciute agevolazioni consistenti nel rilascio di tesserini gratuiti (fatti salvi eventuali diritti di gestione della pratica) aventi validità territoriale differenziata nel seguente modo:

- nella fattispecie di proprietà ricadenti nel territorio dei sette Comuni associati al Parco del Frignano il tesserino gratuito corrispondente consente la raccolta nell'intero territorio dei Parchi Regionali dell'Alto Appennino Modenese e dei Sassi di Roccamalatina, dei Comuni dell'Unione del Frignano, dei Comuni Guiglia, Marano, Zocca e Montese; detto tesserino avrà validità annuale qualora il convenzionato risieda anagraficamente in uno dei sette Comuni associati al Parco del Frignano, avrà invece validità semestrale qualora la residenza sia altrove;
- nella fattispecie di proprietà ubicate nei restanti Comuni dell'Unione di Comuni del Frignano non associati al Parco del Frignano il tesserino gratuito corrispondente consente la raccolta nel territorio dell'Unione di Comuni del Frignano escluso l'ambito territoriale del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese (parco e area contigua); detto tesserino avrà validità annuale qualora il convenzionato risieda anagraficamente in uno dei Comuni dell'Unione del Frignano, avrà invece validità semestrale qualora la residenza risulti altrove;

3) A favore dei soggetti di cui alla lettera "b)" del precedente punto 1, per incentivare la possibilità di accedere alla libera raccolta nelle proprietà private con maggiore estensione territoriale e rilevante interesse micologico, gli Enti competenti destinano parte delle entrate derivanti dalla gestione dei tesserini per la raccolta alla costituzione di un fondo annuo, per il periodo di durata della convenzione, da utilizzare per l'erogazione di contributi economici. Possono beneficiare di tali contributi i titolari di proprietà privata in forma singola, associata, di uso civico e collettiva, con estensione pari o superiore ad ettari 50 (cinquanta). Il fondo è costituito da una quota base, stabilita in € 16.000,00 per il triennio 2022-24, e da un eventuale importo variabile legato all'incasso lordo derivante

dalla rivendita dei tesserini a pagamento per la raccolta, individuato nella percentuale del 10% della somma eccedente i 190.000,00 euro.

La somma risultante dalla costituzione del fondo verrà ripartita annualmente fra i soggetti regolarmente convenzionati alla data del 30/06/2022, sulla base dell'estensione dei fondi gestiti, parametrata su un importo ad ettaro in dipendenza del numero complessivo di ettari che i soggetti convenzionati nel loro insieme renderanno disponibili.

4) L'Ente Parchi Emilia Centrale, individuato quale soggetto delegato all'adempimento degli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione associata, in sede di rendicontazione finale degli introiti (entro il 28/2 di ciascun anno successivo) provvederà alla costituzione del fondo ed al calcolo della ripartizione del medesimo fra i soggetti convenzionati sulla base della superficie resa disponibile ed alla successiva liquidazione economica in favore dei medesimi.

5) I soli soci proprietari di terreni conferiti a cooperative e/o consorzi forestali (esclusi quindi i soci non proprietari) e ciascun capofamiglia appartenente alle Amministrazioni di Uso Civico convenzionate, potranno inoltre richiedere il rilascio di un tesserino gratuito (fatti salvi eventuali diritti di gestione della pratica) di cui al precedente punto 2, valido per l'intero territorio di competenza degli Enti associati.

6) I soggetti convenzionati elencati al precedente punto 1 dovranno impegnarsi a consentire la libera raccolta a tutte le persone autorizzate all'interno delle proprietà condotte e/o gestite, avendo cura di rimuovere ogni eventuale ostacolo e/o divieto che ne possa impedire l'accesso.